

## LA NUOVA CIRCOLARE BRUNETTA SULLA TRASMISSIONE ON-LINE DEI CERTIFICATI

In data 23 febbraio 2011 il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fornito ulteriori informazioni sulla trasmissione per via telematica dei certificati di malattia.

La circolare chiarisce che con la legge n. 183/2010 (il "collegato lavoro" entrato in vigore lo scorso 24 novembre) è stato uniformato il regime legale del rilascio e della trasmissione dei certificati per i lavoratori dipendenti sia pubblici sia privati, compresi gli aspetti sanzionatori.

- Per quanto riguarda nello specifico il **tema della responsabilità dei medici per violazione normativa**, vengono ribaditi, innanzitutto, i concetti già espressi nelle precedenti circolari del 2010: **«affinché si configuri un'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza dell'obbligo di trasmissione per via telematica, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa»** che risulta «escluso nei casi di malfunzionamento del sistema generale» e di «guasti o malfunzionamenti del sistema utilizzato dal medico». Pertanto, nulla è imputabile al Medico se i sistemi telematici non funzionano.
- Il medico ha la possibilità di utilizzare il servizio telefonico basato su un risponditore automatico reso disponibile dal SAC al numero 800013577. Se l'utilizzo del call center INPS implica lunghi tempi di attesa che **"confliggono con il dovere primario di assolvere gli obblighi assistenziali"** il medico ha la possibilità di redigere il certificato cartaceo.
- **Le sanzioni per i Medici effettivamente inadempienti saranno applicate con gradualità e con le garanzie previste dai rispettivi CCNL e ACN.** Nel testo firmato sono richiamati i «criteri di gradualità e proporzionalità secondo le previsioni degli accordi e contratti collettivi di riferimento», da applicare «anche nei casi di reiterazione della condotta illecita, per i quali l'art. 55 septies, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede la sanzione del licenziamento per il dipendente pubblico e della decadenza dalla convenzione per il medico convenzionato». specifica che la contestazione dell'addebito nei confronti del medico dovrà essere effettuata solo se dagli elementi acquisiti in fase istruttoria risulta che non si sono verificate anomalie di funzionamento.
- **E' demandato alle Regioni**, attraverso l'organismo tecnico nazionale composto anche dai rappresentanti dei medici e attraverso i relativi organismi tecnici periferici **la valutazione dell'efficienza del sistema**, anche in rapporto alle specifiche peculiarità delle singole realtà.
- "per quanto riguarda la trasmissione telematica della certificazione di malattia **dalle strutture di pronto soccorso, le strutture ospedaliere** individuano le soluzioni tecniche e organizzative più idonee a garantirne l'applicabilità, sulla base delle indicazioni regionali," ... "in modo che il certificato di malattia possa essere predisposto e inviato da parte del medico contestualmente alla compilazione del verbale di pronto soccorso".
- "per quanto riguarda i documenti elaborati dagli ospedali al momento del ricovero e della dimissione, eventualmente con prognosi post ricovero, le problematiche sono state discusse nell'ambito del menzionato tavolo congiunto Amministrazioni centrali - Regioni, con la valutazione di iniziative tecniche ed organizzative necessarie per la loro gestione nell'ambito del sistema di trasmissione telematica che saranno implementate nei prossimi mesi con la collaborazione dei soggetti istituzionali interessati. Pertanto, **sino all'attuazione delle idonee soluzioni, tali documenti continuano ad essere rilasciati al lavoratore in forma cartacea, ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dalla normativa**".